

**+DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione REMS provvisoria con la soc Eagles srl dal 01/01/2016 al 17/04/2016 e con la soc Atena srl dal 18/04/2016 al 31/12/2016 per l'inserimento provvisorio di n. 15 pazienti ex OPG..

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 di approvare gli schemi di convenzione allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Asur e la Società Eagles srl, che gestisce la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House sita in via per San Marino nc 48 Monte Grimano Terme (PU) dal 01/01/2016 al 17/04/2016, e tra Asur e società Atena srl, che gestisce la struttura sanitaria denominata Casa Gemelle in via Mulino Giovanetti nc 1 Monte Grimano Terme (PU) dal 18/04/2016 al 31/12/2016 per l'inserimento provvisorio di n. 15 pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi ed alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale;
- 2 di dare atto che, sulla base delle disposizioni di competenza sia ministeriali sia regionali, le suddette strutture sono in possesso dei requisiti di legge per il ricovero in via provvisoria, nelle more della realizzazione della struttura REMS di Fossombrone;
- 3 di prendere atto che gli schemi di convenzione allegati, da stipulare per il numero massimo di posti letto autorizzati, hanno carattere di convenzione quadro con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.4

- 4 di dare altresì atto che la tariffa giornaliera per l'inserimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG è stata fissata, per il periodo temporale di cui al punto 1, in € 300,00 + iva, se ed in quanto dovuta;
- 5 di delegare il Direttore dell'Area Vasta 1 affinché provveda alla stipula degli accordi contrattuali di cui sopra, per la parte di competenza;
- 6 di precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 1, l'impegno di spesa pari complessivamente ad € 103.226,00 viene assunto con riferimento a n 1 assistito e precisamente:
 - € 25.808,00 per il periodo compreso dal 01/01/2016 al 17/04/2016 a favore della società Eagles srl;
 - € 77.418,00 per il periodo compreso dal 18/04/2016 al 31/12/2016 a favore della società Atena srl;
- 7 di dare atto che la spesa di cui al punto 6 è prevista nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 con nota DG ASUR prot n 3142 del 01/02/2016, ad integrazione delle risorse economiche finanziate dal Ministero della Salute per le REMS regionali, ed è imputata all'autorizzazione n 8 sub 35 per la società Eagles ed all'autorizzazione n. 8 sub 36 per la società Atena, al conto 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
- 8 di dare atto che la spesa di cui al punto 6 è prevista nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 con nota DG ASUR prot n 3142 del 01/02/2016, ad integrazione delle risorse economiche finanziate dal Ministero della Salute per le REMS regionali, ed è imputata all'autorizzazione n 8 sub 35 per la società Eagles ed all'autorizzazione n. 8 sub 36 per la società Atena, al conto 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
- 9 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10 di nominare responsabili dell'esecuzione del contratto i Direttori dei DSM competenti territorialmente in relazione alla residenza del paziente;
- 11 di stabilire che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 così come modificato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dal momento della pubblicazione sull'albo pretorio informatico dell'Azienda.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Fulvio Signorini)

IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA
(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Natalia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1

Normativa di riferimento

- D. Lgs n. 502/1992 a s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- D.M. n. 308/2001 "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- L.R. Regione Marche n. 26/1996 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
- L.R. Regione Marche n. 13/2003 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
- D.G.R Regione Marche n. 2569 del 13/10/1997 "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali";
- D.G.R. Regione Marche n. 3111 del 01/12/1997 " Attuazione L.R. 26/1996 – approvazione linee di indirizzo per l'adozione da parte delle Aziende USL del regolamento di organizzazione dei dipartimenti di salute mentale;
- D.A. Consiglio Regionale Regione Marche n. 132 del 06.07.2004 "Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale";
- Decreto Regione Marche Dirigente Servizio Salute n. 48/2011;
- Decreto Regione Marche Dirigente P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n. 182/2011;
- Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012;
- L n. 9 del 17.02.2012 - Superamento degli OPG con individuazione di una REMS in ogni regione;
- L n 81/2014 - Definitivo superamento degli OPG entro il 31.03.2015
- Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 199/07.05.2015
- Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 241/29.05.2015;
- Determina DGASUR n 598/ 09.09.2015 avente ad oggetto "Convenzione con la Società Eagles srl- struttura denominata Serenity House del comune di Monte Grimano Terme (PU) per l'inserimento provvisorio di n 12 pazienti psichiatriche non dimissibili ex OPG in attesa della realizzazione della REMS" a seguito di interpello;
- Determina DAV1 n. 475 del 26/5/2015 Presa d'atto e recepimento accordo stipulato in occasione della REMS nel Comune di Montegrimano Terme ;
- Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 477/ACR del 17.12.2015;
- Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 132/ACR del 23/03/2016.

Premesso che :

Con legge n 9 del 17.02.2012 è stato sancito il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con l'obbligatorietà di individuazione di una Residenza Sanitaria che accolga le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza (REMS) in ogni regione. Le successive disposizioni contenute nella legge n 81/2014 hanno introdotto il termine del 31.03.2015 per l'attivazione del percorso definitivo di superamento dell'OPG. In ossequio a tali disposizioni la Regione Marche ha previsto un piano di attuazione che individua con DG/ASUR n 189 del 03.04.2014 un progetto di costruzione di una nuova REMS che verrà realizzata presso il comune di Fossombrone (PU) per un numero di 20 posti letto;

Con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n 199/ACR del 07.05.2015 è stata autorizzata alla struttura denominata Serenity House la trasformazione parziale e transitoria di n 12 posti letto da SRP a REMS per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex OPG . Con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 241/ACR del 29.05.2015 la struttura sanitaria Serenity House è stata accreditata, per anni 3, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di Resi-

denza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS) con una dotazione di 12 posti letto in favore di pazienti non dimissibili (ex OPG), legati alla fase di superamento degli OPG stessi, in regime residenziale.

Con Determina DAV1 n. 475 del 26/5/2015 è stato recepito l'Accordo tra l'Asur – l'Area Vasta 1 e la Prefettura di Pesaro e Urbino per la vigilanza e la sicurezza all'interno e all'esterno della struttura provvisoria REMS, confermato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino con nota prot n 29519 del 23 maggio 2016;

Con Determina DG n 598 del 09/09/2015 è stata stipulata per l'anno 2015 una convenzione con società Eagles srl, che gestisce la struttura denominata Serenity House, sita nel comune di Montegrimano Terme (PU), per l'inserimento provvisorio di n 12 pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG in attesa della realizzazione della REMS definitiva. La convenzione è stata stipulata con la suddetta società a seguito di interpello, come da verbale redatto in data 09/07/2015 (allegato A alla determina DGASUR n 598/2015), con il quale veniva richiesta alle strutture interessate la disponibilità ad ospitare, nel rispetto di requisiti predeterminati, utenti non dimissibili ex OPG nelle more della realizzazione della REMS definitiva di cui è stato adottato con DG/ASUR n 189 del 03.04.2014 il progetto di costruzione presso il comune di Fossombrone (PU) per un numero di 20 (venti) posti letto.

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 477/ACR del 17.12.2015 la struttura sanitaria denominata Rems Casa Gemelle è stata autorizzata all'esercizio ex art 8 L 20/2000.

Con successivo Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 132/ACR del 23.03.2016 veniva accreditata la struttura sanitaria denominata Mulino Giovannetti "REMS Casa Gemelle" - situata in via Mulino Giovannetti nc 5/7- Comune di Monte Grimano Terme (PU) – per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di REMS in regime residenziale con una dotazione di n 15 posti letto. Inoltre con lo stesso decreto si dava atto della cessazione dell'accreditamento della struttura sanitaria denominata Serenity House, rilasciato con DD n 241/ACR del 29.05.2015, "fatta salva la sua transitoria vigenza al fine di consentire la conclusione del percorso di trasferimento dell'utenza, attualmente presente nella stessa REMS Serenity House alla struttura REMS Casa Gemelle".

Con comunicazione prot int 0044673 del 27/05/2016 il Direttore dell'Integrazione Socio-Sanitaria dell'Asur ha precisato allo scrivente responsabile del procedimento di convenzionamento REMS Provvisoria per l'anno 2016, che la tariffazione giornaliera anno 2016, già fissata nella convenzione anno 2015 in € 300 + iva, resta invariata e che i posti autorizzati con la convenzione anno 2016 sono 15 per la nuova struttura Casa Gemelle a far data dal 18/04/2016.

Con note prot n 0207274 del 01/04/2016 e prot n 0225997 del 07/04/2016 il Servizio Sanità della Regione Marche ha richiesto al Ministero della Giustizia il trasferimento della Rems provvisoria dalla struttura denominata Serenity House sita in via per San Marino comune di Monte Grimano Terme (PU) alla struttura denominata "Casa Gemelle" sita nel medesimo comune alla via Mulino Giovannetti n 1.

Il Ministero della Giustizia, con nota ufficio VI Misure di Sicurezza cod id. n 120036 del 12/04/2016, ha rilasciato il nulla osta richiesto.

Successivamente la struttura REMS Casa Gemelle ha comunicato alle competenti autorità di aver provveduto in data 18/04/2016 al trasferimento dei ricoverati dalla sede REMS provvisoria denominata "Serenity House" alla sede REMS provvisoria "Casa Gemelle", secondo le modalità disposte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Nella stessa nota sopra citata del 07/04/2016 il Servizio Sanità comunicava l'immediata cessazione operativa della REMS Provvisoria presso la struttura Serenity, una volta realizzato il trasferimento.

Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico sia della legittimità della presente proposta di determina.

Con nota prot n 0044673 del 27.05.2016/ASURAV1/P-DSM/A il Direttore dei Servizi integrazione socio sanitaria ASUR sollecitava la modifica del precedente atto convenzionale, precisando che il numero dei posti autorizzati e convenzionabili con la nuova convenzione passano da n 12 a n 15 a tariffa invariata a far data dal 18 aprile 2016.

Relativamente alla copertura di spesa, il referente Asur per la REMS con nota prot 0046033/ASURAV1/P-DSM/A comunicava, tra l'altro, che le risorse economiche concernenti le attività della REMS "devono valutarsi, per espressa dichiarazione del Ministero della Salute, a concorso degli stanziamenti regionali".

Si dà atto che il presente procedimento, attraverso il quale l'Area Vasta 1 propone schemi di convenzione da adottare a livello aziendale, valevoli per tutte le Aree Vaste per la parte di competenza e da stipulare nel rispetto dei posti autorizzati, è conforme alla normativa ed ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse,

SI PROPONE AL DIRETTORE

L'adozione della determina nei seguenti termini:

1. di approvare gli schemi di convenzione allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Asur e la Società Eagles srl, che gestisce la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House sita in via per San Marino nc 48 Monte Grimano Terme (PU) dal 01/01/2016 al 17/04/2016, e tra Asur e società' Atena srl, che gestisce la struttura sanitaria denominata Casa Gemelle in via Mulino Giovanetti nc 1 Monte Grimano Terme (PU) dal 18/04/2016 al 31/12/2016 per l'inserimento provvisorio di n. 15 pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi ed alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale;
2. di dare atto che, sulla base delle disposizioni di competenza sia ministeriali sia regionali, le suddette strutture sono in possesso dei requisiti di legge per il ricovero in via provvisoria, nelle more della realizzazione della struttura REMS di Fossombrone;
3. di prendere atto che gli schemi di convenzione allegati, da stipulare per il numero massimo di posti letto autorizzati, hanno carattere di convenzione quadro con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.
4. di dare altresì atto che la tariffa giornaliera per l'inserimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG è stata fissata, per il periodo temporale di cui al punto 1, in € 300,00 + iva, se ed in quanto dovuta;
5. di delegare il Direttore dell'Area Vasta 1 affinché provveda alla stipula degli accordi contrattuali di cui sopra, per la parte di competenza;
6. di precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 1, l'impegno di spesa pari complessivamente ad € 103.226,00 viene assunto con riferimento a n 1 assistito e precisamente:
 - € 25.808,00 per il periodo compreso dal 01/01/2016 al 17/04/2016 a favore della società' Eagles srl;
 - € 77.418,00 per il periodo compreso dal 18/04/2016 al 31/12/2016 a favore della società' Atena srl ;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 6 è prevista nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 con nota DG ASUR prot n 3142 del 01/02/2016, ad integrazione delle risorse economiche finanziate dal Ministero della Salute per le REMS regionali, ed è imputata all'autorizzazione n 8 sub 35 per la società' Eagles ed all'autorizzazione n. 8 sub 36 per la società' Atena, al conto 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9. di nominare responsabili dell'esecuzione del contratto i Direttori dei DSM competenti territorialmente in relazione alla residenza del paziente;
10. di stabilire che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 così come modificato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dal momento della pubblicazione sull'albo pretorio informatico dell'Azienda.


Il Responsabile della fase istruttoria

Dott.ssa Doriana Della Valle



Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Gestione Pels Conv. Str.Accr.
Dr Giuseppe Loco




RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa massima di € 103.226,00, derivante dall'adozione della presente determina, è prevista nel budget 2016 assegnato all'Area Vasta 1 con nota DG ASUR prot n 3142 del 01/02/2016, ad integrazione delle risorse economiche finanziate dal Ministero della Salute per le REMS regionali, ed è imputata all'autorizzazione n 8 sub 35 per la società' Eagles ed all'autorizzazione n. 8 sub 36 per la società' Atena, al conto 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";

IL DIRIGENTE U.O.C CONTROLLO DI

GESTIONE

Dott.ssa Anna Olivetti



IL DIRIGENTE U.O.C BILANCIO

Dott. ssa Laura Cardinali

A.S.U.R. REGIONE MARCHE
AREA VASTA n.1
U.O.S. CONTABILITA' E BILANCIO
IL DIRIGENTE
D^{SSA} CINZIA GREGORINI



- ALLEGATI -

- Schema convenzione tra Asur e Eagles srl;
- Schema convenzione Asur e Atena srl

Schema per la stipula dell'Accordo Contrattuale

Tra

l'ASUR e Struttura Sanitaria denominata "Serenity House"

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n 2 Ancona codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 471 del 27.07.2016, dal Direttore Generale in funzione del Direttore Area Vasta 1 DR Alessandro Marini nato a Ancona il 15/02/1960 CF MRNLSN60B15A271C

e

la Società Eagles srl cod. fisc./partita IVA 01382420410 che gestisce la Struttura Sanitaria Psichiatrica (cod SRP) denominata "Serenity House" con sede in via per San Marino n 48 presso il Comune di Monte Grimano Terme (PU) legalmente rappresentata dal Dr Ferruccio Giovanetti nato nel comune di Monte Grimano Terme in data 08/08/1955 in qualità di Amministratore Unico Responsabile e Legale Rappresentante della struttura Serenity House

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1 con ubicazione in via per San Marino n 48 presso il Comune di Monte Grimano Terme (PU);
- Che la Struttura, con decreto del dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n 199/ACR del 07.05.2015, ha ottenuto l'autorizzazione per la trasformazione parziale e transitoria di n 12 posti letto autorizzati e accreditati come struttura sanitaria psichiatrica (SRP) per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex opg legati alla fase di superamento degli opg stessi in regime residenziale ;
- Che la Struttura, con decreto del dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n 241/ACR del 29.05.2015, ha ottenuto l'accREDITAMENTO per anni tre all'erogazione di prestazioni psichiatriche di residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS) con una dotazione di n 12 posti letto in favore di pazienti non dimissibili ex opg legati alla fase di superamento degli opg stessi in regime residenziale ;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalle disposizioni in essere, dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (area di intervento)

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura SRP denominata "Serenity House" gestita dalla società Eagles ed ubicata nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'accogliimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG. L'accordo ha carattere di provvisorietà ed è di conseguenza condizionato risolutivamente alla compiuta realizzazione della struttura individuata come REMS definitiva per la Regione Marche.

Art. 2 (prestazioni oggetto dell'accordo)

- L'offerta assistenziale prevede un complesso integrato, coordinato e personalizzato di prestazioni, rivolto a pazienti non dimissibili ex opg legati alla fase di superamento degli opg stessi in regime residenziale
- La Struttura Serenity House erogherà prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito dei modelli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata

Art. 3 (destinatari del servizio)

> Il Servizio è rivolto all'accoglimento di pazienti per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) .

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale della Regione Marche con spesa a carico del S.S.R.

La struttura potrà erogare altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato nel presente accordo e nel rispetto della sua capacità ricettiva, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 4 (requisiti e standard assistenziali)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali, con particolare riferimento al decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012 ed ai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, a cui viene fatto integrale rinvio.

La Struttura trasmetterà annualmente al DSM di riferimento un prospetto riepilogativo su base nominativa del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

Art. 5 (raccolta documentazione controlli)

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo le modalità ed i tempi che l'ASUR si riserva di decidere successivamente con apposito atto, unitamente alla definizione della raccolta dei flussi informativi. Relativamente alle competenze amministrative e trattamentali che la REMS provvisoria è deputata ad assolvere nel rispetto, tra l'altro, della legge 26 Luglio 1975 n.354 sull'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, l'art. 3 dell'Accordo in Conferenza Unificata datato 4 febbraio 2015 specifica che i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica ed i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono di competenza e sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS .

Ai sensi del sopraccitato art 3 dell'Accordo 4 febbraio 2015 per un periodo transitorio i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione e aggiornamento della posizione giuridica sono svolti dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria .

Art. 6 (budget e tariffe)

Le prestazioni assistenziali previste nel presente Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base della tariffa pro capite /die come di seguito precisato

Denominazione anagrafica della Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Posti letto convenzionati ASUR	Tariffa giornaliera a carico del Servizio Sanitario
Serenity House SRP	<i>Rams Provisoria</i>	12	€300,00 <i>oltre iva se ed in quanto dovuta</i>

Il tetto di spesa AV1 per l'anno 2016 per la Struttura SRP Serenity House è così determinato:

> euro 25.808,00 pari a n. 86 giornate di degenza, a titolo di quota anno 2016 per l'utente sig EM inserito nel modulo attivato e convenzionato.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

Art. 7 (modalità di erogazione delle prestazioni)

La struttura si impegna ad erogare le prestazioni richieste nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 e smi

Art. 8 (conservazione del posto)

L'Area Vasta corrisponderà alla struttura il 60% della quota spettante nell'ipotesi di assenza legata al ricovero ospedaliero o a licenza decisa dall'Autorità Giudiziaria

Art. 9 (contabilizzazione)

L'Asur corrisponde alla Serenity House, per effetto della presente convenzione, la tariffa di € 300,00 + iva se ed in quanto dovuta per ogni giornata di effettiva degenza per il modulo sopra individuato, fino ad un tetto massimo di spesa di € 25.808,00 per l'anno 2016.

La relativa rendicontazione dovrà essere legata alle presenze giornaliere ed inviata con cadenza mensile, mentre la fattura potrà essere inviata con cadenza trimestrale all'Area Vasta o all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, salvo diverse intese.

Art. 10 (contenzioso)

Eventuali inadempienze agli accordi sottoscritti saranno contestate per delega dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 11 (tutela della privacy)

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza delle norme dettate a livello nazionale e regionale a regolamentazione specifica della materia e di quanto disposto dall'Asur nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come anche precisato dalle disposizioni dettate a disciplina nello specifico dei dati gestiti dalle REMS provvisorie o definitive.

La Struttura accreditata assicura che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

L'Asur ovvero l'Area Vasta n 1 delegata, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 12 (disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

La presente convenzione è efficace e vincolante per la struttura al momento della sottoscrizione della stessa.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta 1, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Luogo e data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore dell' Area Vasta n 1 _____

**Schema per la stipula dell'Accordo Contrattuale
tra
l'ASUR e Struttura Sanitaria denominata "Casa Gemelle"**

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n 2 Ancona codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 471 del 27.07.2016, dal Direttore Generale in funzione del Direttore Area Vasta 1 DR Alessandro Marini nato a Ancona il 15/02/1960 CF MRNLSN60B15A271C

e

la Società' Atena srl CF/PIVA 02232060414 che gestisce la Struttura Sanitaria denominata "Casa Gemelle", con sede in via Mulino Giovanetti 1 presso il Comune di Monte Grimano Terme (PU) legalmente rappresentata dal Dr Ferruccio Giovanetti nato nel comune di Monte Grimano Terme in data 08/08/1955 in qualità di Amministratore Unico Responsabile e Legale Rappresentante della struttura Serenity House

Premesso

- > Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1 con ubicazione in via Mulino Giovanetti 1 presso il Comune di Monte Grimano Terme (PU);
- > Che la Struttura, con decreto del dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n 477/ACR del 17/12/2015 ha ottenuto l'autorizzazione ex art 8 L 20/2000 per n 15 posti letto autorizzati e accreditati come struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex opg legati alla fase di superamento degli opg stessi in regime residenziale;
- > Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalle disposizioni in essere, dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (area di intervento)

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura denominata "Casa Gemelle" gestita dalla società A-tena ed ubicata nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'accoglimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG. L'accordo ha carattere di provvisorietà ed è di conseguenza condizionato risolutivamente alla compiuta realizzazione della struttura individuata come REMS definitiva per la Regione Marche.

Art. 2 (prestazioni oggetto dell'accordo)

- L'offerta assistenziale prevede un complesso integrato, coordinato e personalizzato di prestazioni, rivolto a pazienti non dimissibili ex opg legati alla fase di superamento degli opg stessi in regime residenziale
- Per quanto sopra la Struttura Casa Gemelle erogherà prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito dei modelli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata

Art. 3 (destinatari del servizio)

- Il Servizio è rivolto all'accoglimento di pazienti per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale della Regione Marche con spesa a carico del S.S.R.

La struttura potrà erogare altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato nel presente accordo e nel rispetto della sua capacità ricettiva, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza

Art. 4 (requisiti e standard assistenziali)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali, con particolare riferimento al decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012 ed ai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, a cui viene fatto integrale rinvio. La Struttura trasmetterà annualmente al DSM di riferimento un prospetto riepilogativo su base nominativa del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

Art. 5 (raccolta documentazione controlli)

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo le modalità ed i tempi che l'ASUR si riserva di decidere successivamente con apposito atto, unitamente alla definizione della raccolta dei flussi informativi. Relativamente alle competenze amministrative e trattamentali che la REMS provvisoria è deputata ad assolvere nel rispetto, tra l'altro, della legge 26 Luglio 1975 n.354 sull'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecu-

zione D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, l'art. 3 dell'Accordo in Conferenza Unificata datato 4 febbraio 2015 specifica che i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica ed i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono di competenza e sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS .

Ai sensi del sopraccitato art 3 dell'Accordo 4 febbraio 2015 per un periodo transitorio i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione e aggiornamento della posizione giuridica sono svolti dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria .

Art. 6 (budget e tariffe)

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base della tariffa pro capite /die come di seguito precisato

Denominazione anagrafica della Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Posti letto convenzionati ASUR	Tariffa giornaliera a carico del Servizio Sanitario
Casa Gemelle	Rems Provvisoria	15	€300,00 oltre ad iva se ed in quanto dovuta

Il tetto di spesa AV1 per l'anno 2016 per la Struttura Casa Gemelle della società ATENA è così determinato:

> euro 77.418,00 pari a n. 258 giornate di degenza in qualità di quota anno 2016 per l'utente sig EM inserito nel modulo attivato e convenzionato.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

Art. 7 (modalità di erogazione delle prestazioni)

La struttura si impegna ad erogare le prestazioni richieste nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 e smi

Art. 8 (conservazione del posto)

L'Area Vasta corrisponderà alla struttura il 60% della quota spettante nell'ipotesi di assenza legata al ricovero ospedaliero o a licenza decisa dall'Autorità Giudiziaria

Art. 9 (contabilizzazione)

L'Asur AV1 corrisponde alla società Atena per la gestione della struttura REMS provvisoria Casa Gemelle, per effetto della presente convenzione, la tariffa di € 300,00 + iva per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo sopra individuato, fino ad un tetto massimo di spesa di € 77.418,00 per l'anno 2016.

La rendicontazione dovrà essere legata alle presenze giornaliere ed inviata con cadenza mensile, mentre la fattura potrà essere inviata con cadenza trimestrale all'Area Vasta o all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, salvo diverso accordo in tal senso.

Art. 10 (contenzioso)

Eventuali inadempienze agli accordi sottoscritti saranno contestate per delega dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 11 (tutela della privacy)

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza delle norme dettate a livello nazionale e regionale a regolamentazione specifica della materia e di quanto disposto dall'Asur nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come anche precisato dalle disposizioni dettate a disciplina nello specifico dei dati gestiti dalle REMS provvisorie o definitive.

La Struttura accreditata assicura che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

L'Asur ovvero l'Area Vasta n 1 delegata, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 12 (disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

La presente convenzione è efficace e vincolante per la Struttura al momento della sua sottoscrizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta 1, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Luogo e data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore dell' Area Vasta n 1 _____